

NOTA INFORMATIVA E CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE della Polizza Collettiva n. 5260/02 (ed. Giugno 2009) GAP - PROTEZIONEVENTI LEASING

NOTA INFORMATIVA

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA

Cardif Assurances Risques Divers S.A., Rappresentanza generale per l'Italia, Largo Toscanini, 1 - 20122 Milano, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. del 27.02.1989 - Reg. Imprese e PI 08916500153 Trib. Milano, iscritta nell'Elenco I annesso all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. I.00011 Telefono: 02.772241 sito internet www.cardif.it; e-mail: info@cardif.com;

INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

LEGISLAZIONE APPLICABILE

Ai sensi degli Artt. 180 e 181 del D. Lgs n. 209/2005, la legislazione applicabile al contratto è quella italiana, così come preventivamente convenuto tra l'Assicuratore e la Contraente.

GESTIONE DEI RECLAMI

Reclami all'impresa

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, **devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o e-mail** all'Impresa e, in particolare, alla **funzione Ufficio Reclami**, incaricata del loro esame, a Cardif Assurances Risques Divers S.A - Rappresentanza Generale per l'Italia - **Ufficio Reclami** - Largo Toscanini, 1 - 20122 Milano - n° fax 02.77.224.265 - indirizzo [e-mail reclami@cardif.com](mailto:reclami@cardif.com)

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di **quarantacinque giorni**, potrà rivolgersi all'ISVAP - Servizio Tutela degli Utenti, via del Quirinale 21, 00187 Roma, secondo le modalità previste per i reclami presentati direttamente all'ISVAP sotto elenca- te ed inviando altresì copia del reclamo presentato all'Impresa nonché dell'eventuale riscontro da quest'ulti- ma fornito.

Reclami all'ISVAP

I reclami per l'accertamento dell'osservanza della nor- mativa di settore devono essere presentati direttamen- te all'ISVAP al recapito sopraindicato.

Il reclamo inviato all'ISVAP deve riportare chiaramente i seguenti elementi identificativi:

- il nome, cognome e domicilio del reclamante;
- l'individuazione dei soggetti di cui si lamenta l'opera- to;
- la descrizione dei motivi della lamentela e l'eventuale documentazione a sostegno della stessa.

Resta in ogni caso salva la facoltà di adire l'Autorità giu- diziaria.

In caso di liti transfrontaliere in cui sia parte, il reclaman- te avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo:

- direttamente all'Autorità di vigilanza/sistema compe- tente del paese dello stato membro in cui ha sede legale l'impresa di assicurazioni che ha stipulato il

contratto (rintracciabile accedendo al sito: <http://www.ec.europa.eu/fin-net>);

- all'ISVAP che provvede all'inoltro alla suddetta Auto- rità/sistema, dandone notizia al reclamante.

DICHIARAZIONI DELL'ADERENTE/ASSICURATO

In sede di conclusione del contratto, gli Aderenti devo- no fornire all'Assicuratore dichiarazioni veritiere e non reticenti sulle circostanze del rischio. Il fatto che gli Assi- curati e gli Aderenti rilascino dichiarazioni false o reti- centi può comportare gravi conseguenze, ivi compresa la mancata corresponsione della prestazione assicurati- va.

PRESCRIZIONE

I diritti derivanti dalla polizza si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.

Si invita l'Aderente a leggere con particolare attenzione il contratto prima della sottoscrizione con particolare riferimento alle clausole concer- nenti le garanzie incluse e quelle escluse nelle coperture assicurative e la durata delle coperture.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

DEFINIZIONI

Assicurato: la persona fisica o giuridica che, in rela- zione ad un Autoveicolo, ha sottoscritto un contratto di locazione finanziaria erogato dalla Contraente ed ha sottoscritto la Dichiarazione di Adesione alla copertura assicurativa Garanzia Assicurativa "GAP".

Assicuratore, Compagnia: CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS S.A., Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede legale al n° 1 di Largo Toscanini, 20122 Milano, Capitale Sociale di Euro 14.784.000,00, P. IVA., C.F e numero di iscrizione al Reg. Imprese di Milano 08916500153, R.E.A. n°1254536 iscritta nell'Elenco I annesso all'Albo delle imprese di assicurazione e riassi- curazione al n. I.00011, società soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di BNP Paribas Assurance.

Autoveicolo: l'autoveicolo e/o veicolo commerciale di peso a pieno carico inferiore o uguale ai trentacinque quintali, sia nuovo sia usato, purché non siano trascor- si più di due anni dalla data di 1a immatricolazione, locato all'Assicurato, identificato nel contratto di loca- zione finanziaria.

Beneficiario: il soggetto che ha diritto alla prestazione.

Contraente: Volkswagen Bank GmbH, che stipula la Polizza per conto dei propri clienti cui eroga il contratto di locazione finanziaria.

Data di Decorrenza: la data in cui le garanzie assicu- rative previste dalla Polizza iniziano ad avere effetto.

Debito residuo: è l'importo che è posto dalla Contraente a debito dell'Assicurato in relazione al contratto di locazione finanziaria, al momento del Sinistro.

Furto Totale: si intende il furto dell'Autoveicolo senza ritrovamento, decorsi trenta giorni dalla data di denuncia presentata alla Pubblica Autorità.

Incendio o Distruzione per Danno Totale: si intende la distruzione del Veicolo, con conseguente demolizione del relitto, dovuta a incendio, eventi naturali e socio-politici, collisione con altro Veicolo, urto contro un corpo fisso o mobile, ribaltamento e uscita di strada. Il danno è totale quando il costo della riparazione è pari o superiore al 80% del valore commerciale del veicolo al giorno del sinistro.

ISVAP: Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.

Massimale: somma fino alla cui concorrenza l'Assicuratore presta le garanzie.

Parti: Assicurato, Assicuratore, Contraente.

Polizza: la Polizza Collettiva n. 5260/02 stipulata fra Contraente ed Assicuratore.

Premio: la somma dovuta all'Assicuratore per la copertura assicurativa prestata.

Prestazione: l'indennità liquidabile dall'Assicuratore in base alla Polizza.

Sinistro: evento dannoso, consistente nella perdita pecuniaria conseguente al Furto Totale, Incendio o Distruzione per Danno Totale dell'Autoveicolo oggetto della locazione finanziaria per cui è prestata l'assicurazione, al cui verificarsi viene liquidata la Prestazione.

Valore Commerciale: è il prezzo di mercato (IVA esclusa) dell'Autoveicolo assicurato, riportato su Eurotax Giallo al momento del Sinistro.

Valore Netto di Acquisto: è il prezzo di acquisto dell'Autoveicolo assicurato, IVA esclusa, come risultante dalla fattura di acquisto.

Art. 1 Oggetto della Copertura

L'Assicuratore riconosce ad ogni Assicurato una copertura per la perdita pecuniaria conseguente al Furto Totale, Incendio o Distruzione per Danno Totale dell'Autoveicolo oggetto della locazione finanziaria, alle condizioni e nei limiti precisati nelle presenti Condizioni di Assicurazione, con particolare ma non esclusivo riferimento a quelli indicati nei successivi Art. 6 "Massimali" e Art. 7 "Esclusioni".

Art. 2 Formalità di ammissione alla Copertura

Sono ammessi all'assicurazione coloro che:

- hanno sottoscritto un contratto di locazione finanziaria erogato dalla Contraente, conseguendo l'uso dell'Autoveicolo con un Valore Netto d'Acquisto massimo pari a 75.000 € e di peso a pieno carico inferiore o uguale a trentacinque quintali, sia nuovo sia usato, per il quale, alla Data di Decorrenza, non siano trascorsi più di due anni dalla data di 1a immatricolazione.

- hanno aderito alla copertura assicurativa sottoscrivendo l'apposita Dichiarazione di Adesione.

Art. 3 Decorrenza, Durata della Copertura e Cessazione delle garanzie

La garanzia assicurativa decorre dalle ore 24.00 della data di liquidazione del contratto di locazione finanziaria concesso dalla Contraente ed avrà durata pari alla durata del contratto di locazione finanziaria. In ogni caso la durata massima di copertura non potrà essere superiore a 60 mesi.

La garanzia, oltre che alle scadenze naturali qui sopra indicate, cessa anticipatamente:

- in caso di estinzione anticipata (senza l'acquisto dell'Autoveicolo) o cessione del contratto di locazione finanziaria; in tal caso la Compagnia rimborserà al cliente la quota del premio pagata e non goduta al netto delle tasse;
- in caso di liquidazione della Prestazione;
- decorsi 72 mesi dalla data di 1a immatricolazione per gli autoveicoli usati.

Art. 4 Estinzione anticipata del contratto di locazione finanziaria

In caso di estinzione anticipata del contratto di locazione finanziaria (con l'acquisto dell'Autoveicolo), la garanzia resterà attiva per tutta la durata originaria del contratto stesso secondo le modalità previste dalle condizioni di polizza.

Art. 5 Prestazione assicurativa

Salvi i **limiti massimali riportati nel successivo Art. 6 "Massimali"**, l'Assicuratore, in caso di Sinistro derivante da **Furto Totale, Incendio o Distruzione per Danno Totale dell'Autoveicolo oggetto della copertura assicurativa**, liquiderà al Beneficiario un importo pari al 20% del Valore Netto d'Acquisto.

Art. 6 Massimali

Per ciascun Assicurato, la Prestazione massima garantita dall'Assicuratore è pari a € 15.000,00.

La Prestazione collegata al Furto Totale non potrà in alcun caso cumularsi con quella collegata all'Incendio o alla Distruzione per Danno Totale.

In ogni caso la Prestazione non potrà mai essere superiore alla differenza tra il Valore netto d'Acquisto del veicolo e quanto l'Assicurato abbia ricevuto come liquidazione per il medesimo evento in virtù della Polizza Corpi Veicoli Terrestri eventualmente dallo stesso sottoscritta in relazione allo stesso Autoveicolo.

Art. 7 Esclusioni

La Prestazione non è dovuta in caso di Sinistro causato da:

- (a) dolo o colpa grave del Contraente, dell'Aderente o delle persone di cui essi debbano rispondere per legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza dell'Autoveicolo assicurato)**
- (b) sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, comunque determinatosi;**
- (c) atti di guerra, occupazione militare, invasioni, insurrezioni;**
- (d) partecipazioni a gare o competizioni automobilistiche/motociclistiche, alle prove ufficiali e relativi allenamenti;**
- (e) trasporto di infiammabili, sostanze tossiche o di esplosivi in genere;**

- (f) *trasporto di cose o animali;*
- (g) *guida dell'Autoveicolo senza la prescritta abilitazione, salvo il caso di guida con patente scaduta a condizione che il conducente abbia al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo;*
- (h) *guida dell'Autoveicolo in stato di ebbrezza (con riferimento al tasso alcolico in vigore conformemente al Codice della Strada) o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti;*
- (i) *manovre a spinta o a mano o di traino attivo o passivo che non riguardi roulotte o rimorchi agganciati secondo quanto prescritto dal vigente Codice della Strada;*
- (j) *circolazione "fuori strada" ovvero su strade non asfaltate e non aperte al normale traffico dei Veicoli privati;*
- (k) *circolazione nei Paesi dell'Unione Europea e in quelli riportati nella Carta Internazionale di Assicurazione per soggiorni superiori a 60 giorni consecutivi.*

Inoltre, sono in ogni caso esclusi dalla copertura assicurativa e, pertanto, la Prestazione non è dovuta:

- (l) *gli Autoveicoli destinati ad uso o trasporto pubblico (taxi, autoscuola, ambulanza, mezzi di soccorso, trasporti pubblici);*
- (m) *ogni Autoveicolo che non sia coperto da polizza Responsabilità Civile Auto al momento della decorrenza della Polizza o al momento del sinistro;*
- (n) *gli Autoveicoli utilizzati per servizio di locazione e/o noleggio (con o senza conducente);*
- (o) *gli Autoveicoli utilizzati a fini sportivi o di competizione e/o che siano stati oggetto di modifiche/trasformazioni tecniche non omologate dalla casa costruttrice.*

Art. 8 Beneficiari delle prestazioni

Beneficiario della Prestazione è, irrevocabilmente, per la parte di Prestazione fino a concorrenza del Debito Residuo, la Contraente, la quale accetta. Gli importi versati dall'Assicuratore alla Contraente, quale beneficiaria, saranno da quest'ultima imputati alla riduzione od estinzione del Debito Residuo esistente a carico dell'Assicurato.

Qualora l'importo della Prestazione da liquidare sia superiore al Debito Residuo esistente al momento del Sinistro, Beneficiario della Prestazione è, per la parte eccedente, l'Assicurato al quale tale parte eccedente sarà liquidata dall'Assicuratore per il tramite della Contraente; qualora non vi fosse alcun Debito Residuo beneficiario sarà l'Assicurato a cui gli importi da liquidarsi verranno direttamente versati dall'Assicuratore.

Art. 9 Premi dell'assicurazione

Il premio lordo, unico e anticipato, è calcolato in ragione percentuale del Valore Netto di acquisto (IVA esclusa) e dipende altresì dalla durata della copertura assicurativa.

L'ammontare totale del premio unico anticipato lordo è calcolato come segue:

$$\text{Premio} = 0,08\% * \text{n. mesi di durata della copertura} * \text{Valore Netto d'Acquisto (IVA esclusa)}$$

L'ammontare totale del premio unico, indicato sul contratto di locazione finanziaria, è comprensivo dell'imposta di assicurazione attualmente pari a 21,25%.

Art. 10 Denuncia dei Sinistri

I sinistri devono essere denunciati tempestivamente per iscritto a Cardif - Gestione Servizio clienti - Ufficio sinistri- Largo Toscanini, 1 - 20122 Milano, fax n. 02 77.224.261.

L'Assicurato o gli aventi diritto possono chiedere informazioni relative alle modalità di denuncia del Sinistro telefonando al Servizio Clienti al numero 800.636.386 (Lun-Ven 8.30 -19.00; Sab 09.00-13.00).

Eventuali interessi derivanti da un ritardo nella comunicazione del Sinistro all'Assicuratore non sono a carico dell'Assicuratore.

In ogni caso, ai fini della liquidazione della Prestazione, l'Assicurato o i suoi aventi causa dovranno fornire all'Assicuratore la seguente documentazione:

In caso di Furto Totale

- (a) **copia di denuncia di Furto Totale dell'Autoveicolo sporta presso la Pubblica Autorità;**
- (b) **estratto cronologico con annotazione di perdita di possesso rilasciato dal PRA;**
- (c) **copia del certificato di proprietà;**
- (d) **copia del contratto di Locazione finanziaria;**
- (e) **quietanza di liquidazione del Sinistro relativa all'eventuale Polizza Corpi Veicoli Terrestri e copia delle relative condizioni di assicurazione;**
- (f) **copia del libretto di circolazione dell'Autoveicolo;**
- (g) **copia della fattura di acquisto dell'Autoveicolo;**

In caso di Incendio o Distruzione del Veicolo per Danno Totale

- (a) **dichiarazione di presa in carico del demolitore autorizzato o della Compagnia presso la quale ha stipulato una polizza Kasko;**
- (b) **copia del certificato di proprietà;**
- (c) **copia del contratto di Locazione finanziaria;**
- (d) **estratto cronologico con annotazione di perdita di possesso rilasciato dal PRA;**
- (e) **quietanza di liquidazione del Sinistro relativa alla eventuale Polizza Corpi Veicoli Terrestri e copia delle relative condizioni di assicurazione;**
- (f) **copia della patente di guida del conducente al momento del Sinistro;**
- (g) **copia del libretto di circolazione dell'Autoveicolo;**
- (h) **copia della fattura di acquisto dell'Autoveicolo;**
- (i) **nel caso di Autoveicoli che siano stati oggetto di modifiche/trasformazioni tecniche, copia del certificato di omologazione della casa costruttrice;**

In ogni caso, l'Assicuratore si riserva il diritto di richiedere ulteriore documentazione o di prevedere accertamenti di diversa natura.

Art. 11 Liquidazione dei sinistri

L'Assicuratore si impegna a liquidare il sinistro a seguito della ricezione di tutta la documentazione richiesta relativa al sinistro, entro 30 giorni da tale ricezione.

Art. 12 Legge Applicabile

La legge applicabile alla Polizza è quella Italiana.

Art. 13 Comunicazioni

Fatto salvo quanto specificato nell'art. Art. 17 Reclami, tutte le comunicazioni da parte dell'Assicurato all'Assicuratore dovranno essere fatte per iscritto a: Cardif - Gestione Servizio Clienti e Ufficio Sinistri - Largo Toscanini 1 - 20122 Milano, fax n. 02 77224261. Eventuali comunicazioni da parte dell'Assicuratore saranno indirizzate all'ultimo domicilio comunicato dall'Assicurato.

Art. 14 Cessione dei diritti

L'Assicurato non potrà in alcun modo cedere o trasferire a terzi o vincolare a favore di terzi i diritti derivanti dalla copertura assicurativa.

Art. 15 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze, dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte dell'Assicuratore, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 16 Foro competente

Per qualunque controversia derivante dall'applicazione o interpretazione della presente Polizza, sorta tra l'Assicuratore e la Contraente (o uno di essi), da una parte, e, dall'altra, qualunque Assicurato e/o avente diritto, così come individuato nelle Condizioni di Assicurazione, foro competente è, in via esclusiva, quello del luogo di residenza o domicilio dell'Assicurato e/o avente diritto.

Art. 17 Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale devono essere inoltrati per iscritto a Cardif Assurances Risques Divers S.A - Rappresentanza Generale per l'Italia - **Ufficio Reclami** - Largo Toscanini, 1 - 20122 Milano - n° fax 02.77.224.265 - indirizzo e-mail reclami@cardif.com.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà, rivolgersi all'ISVAP, via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della copia del reclamo presentato a Cardif Assurances Risques Divers S.A. nonché dell'eventuale riscontro da quest'ultima fornito. Resta in ogni caso salva la facoltà di adire l'Autorità giudiziaria.

Art. 18 Tutela dati -Informativa ai sensi dell'art. 13 d.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196

La Compagnia, in qualità di Titolare del trattamento, informa che i dati personali dell'Assicurato e dei Beneficiari (di seguito gli "Interessati"), ivi compresi quelli sensibili (per esempio: informazioni in merito allo stato di salute) e giudiziari, forniti dagli Interessati o da terzi, sono trattati ai fini, nei limiti e con le modalità necessarie all'attuazione delle obbligazioni relative alla copertura assicurativa stipulata, nonché per finalità derivanti da obblighi di legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria, da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e di controllo, ivi compresa la normativa in materia di antiriciclaggio e contrasto al terrorismo. Il mancato conferimento dei dati, assolutamente facoltativo, può precludere l'instaurazione o l'esecuzione del contratto assicurativo. Con riferimento ai dati "sensibili" il trattamento

potrà avvenire solo con il consenso scritto degli Interessati.

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali e automatizzati, in forma cartacea e/o elettronica, con modalità strettamente correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza, la protezione e la riservatezza dei dati medesimi.

All'interno della nostra Compagnia, possono venire a conoscenza dei dati personali, in qualità di Incaricati o Responsabili del loro trattamento, i dipendenti, le strutture o i collaboratori che svolgono per conto della Compagnia medesima servizi, compiti tecnici, di supporto (in particolare: servizi legali; servizi informatici; spedizioni) e di controllo aziendale. La Compagnia può altresì comunicare i dati personali a soggetti appartenenti ad alcune categorie (oltre a quelle individuate per legge) affinché svolgano i correlati trattamenti e comunicazioni. Tra questi si citano: i soggetti costituenti la cosiddetta "catena assicurativa" (per esempio: riassicuratori; coassicuratori) i soggetti che svolgono servizi bancari finanziari o assicurativi; le società appartenenti al Gruppo BNP Paribas, o comunque da esso controllate o allo stesso collegate; soggetti che forniscono servizi per il sistema informatico della Compagnia; soggetti che svolgono attività di lavorazione e trasmissione delle comunicazioni alla/dalla clientela; soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione, soggetti che prestano attività di assistenza alla clientela; soggetti che gestiscono sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi; consulenti e collaboratori esterni; soggetti che svolgono attività di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dalla Compagnia anche nell'interesse della clientela; società di recupero crediti. I soggetti appartenenti a tali categorie, i cui nominativi sono riportati in un elenco aggiornato (disponibile presso la sede della Compagnia) utilizzeranno i dati personali ricevuti in qualità di autonomi "Titolari", salvo il caso in cui siano stati designati dalla Compagnia "Responsabili" dei trattamenti di loro specifica competenza. La comunicazione potrà avvenire anche nel caso in cui taluno dei predetti soggetti risieda all'estero, anche al di fuori dell'UE, restando in ogni caso fermo il rispetto delle prescrizioni del D.Lgs n. 196/2003. Nel caso in cui i dati personali venissero trasferiti all'estero, si sottolinea che gli stessi potrebbero essere trattati con livelli di tutela differente rispetto alle previsioni della normativa vigente in Italia. In nessun caso i dati personali saranno trasferiti per finalità diverse da quelle necessarie all'attuazione delle obbligazioni relative alla copertura assicurativa stipulata. La Compagnia non diffonde i dati personali degli Interessati.

Ogni Interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i propri dati personali trattati presso la Compagnia e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento. Per ottenere ulteriori informazioni e per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs n. 196/2003, può rivolgersi a:

- Cardif Assurances Risques Divers S.A.- Rappresentanza Generale per l'Italia, in persona del Rappresentante Generale per l'Italia, pro-tempore, domiciliato per la funzione presso la sede di Largo Toscanini n. 1, 20122 Milano; e-mail privacy_it@cardif.com